

CONTRATTO

TRA

la REGIONE LAZIO, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, C.F. e P.IVA 80143490581 stazione appaltante, nella persona della Dott.ssa Tiziana Petucci nella qualità di Direttore pro tempore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca domiciliata per la carica in Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 (di seguito indicata “REGIONE”) (PEC: sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it)

E

la società B-SIDE Communication S.R.L. con sede in Via Golfo dei Poeti, 1/a – 43126 Parma, P. IVA 02414280343 (di seguito indicata “IMPRESA”), nella persona di Mattia Piastra nato a Parma il 24/04/1984, c.f. PSTMTT84D24G337Y, che interviene nella sua qualità di rappresentante legale della IMPRESA (PEC: forumpa@legalmail.it),

P R E M E S S O C H E

- con Determinazione n° G09969 del 19 luglio 2023, è stato affidato, previa procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, all'IMPRESA il servizio relativo all'inserimento di n. 2 pagine sulla “Guida Regioni” de “Il Sole 24 Ore” prevista in pubblicazione alla data del 25 settembre 2023, per l'importo di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento,00) oltre IVA nell'ambito del Progetto “IMPROGRAM-Improving program performance” e approvato il relativo schema di contratto- CUP F89G22000250006 finanziato dal PON GOV 2014-2020- Asse 7-Az. 7.2.1 - CIG n. ZD73BDFDBB;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto

1. La REGIONE affida all'IMPRESA, che accetta, il servizio relativo all'inserimento di n. 2 pagine sulla “Guida Regioni” de “Il Sole 24 Ore” prevista in pubblicazione alla data del 25 settembre 2023 (CIG n. ZD73BDFDBB – CUP F81C23000070003).

ART. 2 – Svolgimento delle attività

1. L'IMPRESA, nell'ambito dello svolgimento del SERVIZIO, si impegna a realizzare le attività previste entro i termini stabiliti dal successivo articolo 3.

ART. 3 - Durata

1. La prestazione del SERVIZIO e avrà termine alla data di pubblicazione dell'articolo.

ART. 4– Compenso

1. Il corrispettivo per il SERVIZIO è stabilito in € 16.470,00 (€ 13.500,00 di imponibile più € 2.970,00 di IVA).

ART. 5 – Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento dell'importo di cui all'articolo 4 avviene in unica soluzione, a seguito di presentazione di fattura, a titolo di saldo, dopo l'approvazione da parte della Regione delle attività svolte.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, la fattura dovrà recare il codice identificativo della gara (C.I.G.).

3. Il suddetto pagamento sarà emesso in favore della IMPRESA con accredito sul conto corrente bancario dedicato di seguito indicato:

- IBAN: IT28H0100512701000000000076

4. Le persone autorizzate ad operare sul citato conto sono:

- SINDY FERRAGUTI nata a Parma il 24/01/1979 C.F.: FRRSDY79A64G337G - Residente in Via Rivalta, 3 – 43034 Lesignano Dè Bagni (PR)
- MATTIA PIASTRA nato a Parma il 24/04/1984 C.F.: PSTMTT84D24G337Y - Residente in Via Rivalta, 3 – 43034 Lesignano Dè Bagni (PR)

5. È facoltà della Società sostituire la persona indicata, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, disposta dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la IMPRESA si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, sia in entrata che in uscita, sul conto corrente indicato al comma 2.

7. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, il CONTRATTO si risolverà automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/10 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("CODICE PRIVACY"), si precisa che i dati forniti dall'Impresa sono trattati dalla REGIONE esclusivamente per la gestione del presente contratto.

2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato a liceità e correttezza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal CODICE PRIVACY e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del CODICE PRIVACY. Titolare del trattamento è la REGIONE, nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 7 – Clausola risolutiva espressa

1. L'affidamento del servizio indicato al precedente art. 1 è sottoposto a condizione risolutiva ove all'esito degli accertamenti in corso sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dall'IMPRESA dovessero risultare condizioni ostative, previste dalla vigente normativa, alla corresponsione del corrispettivo stabilito.

Art. 8 – Inadempienze

1. L'Amministrazione regionale procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione regionale procederà all'immediata contestazione all'IMPRESA delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'appaltatore potrà inviare, tramite PEC, le proprie controdeduzioni, entro il termine di 5 giorni dalla formale contestazione.

2. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne di cui all'offerta presentata dovranno essere documentate e notificate dalla IMPRESA con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Lazio – Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca - PEC sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it.

Art. 9 — Spese contrattuali ed oneri

1. Fanno capo all'IMPRESA, in qualità di soggetto affidatario, le spese e gli oneri tributari che per legge non debbono gravare sull'ente committente.

Art. 10 - Foro competente

1. Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o esecuzione del CONTRATTO è esclusivamente il Foro di Roma.

Art. 11- Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel CONTRATTO, valgono le disposizioni, ove compatibili, in materia di esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e del Codice Civile.

L'IMPRESA

REGIONE LAZIO

Il sottoscritto Mattia Piastra, rappresentante legale dell'IMPRESA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, dichiara di aver preso visione delle clausole di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 e di approvarle espressamente.

L'IMPRESA